



COMUNE DI CALIZZANO

PROVINCIA DI SAVONA

REG. ORDINANZE NR.9

Calizzano, lì 16.04.2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 MODALITA' COMPORTAMENTALI PER SPOSTAMENTI E PRESENZA DI PERSONE PRESSO LUOGHI ED ESERCIZI PUBBLICI -UTILIZZO MASCHERINE PROTETTIVE

Vista la legge 23 dicembre 1978 nr. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone che il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene e di polizia veterinaria con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o parte di esso comprendente più regioni, nonchè nelle medesime materie sono emesse analoghe Ordinanze dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco con efficacia limitata al territorio di competenza;

Visto il DL 23 febbraio 2020 nr 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19" convertito in legge 5 marzo 2020 nr 13 successivamente abrogato dal DL 25 marzo 2020 nr 19 ad eccezione dell'ar 3 comma 6 bis e dell'art 4

Visti il DPCM 23 febbraio 2020, il DPCM 25 febbraio 2020, il DPCM 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, il DPCM 1 aprile 2020 contenenti ulteriori disposizioni sanitari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 contenenti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili all'intero territorio nazionale

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020 con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea marittimo, lacuale ferroviario e terrestre

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica con carattere

particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale

Ritenuto necessario adottare specifica Ordinanza contenente misure restrittive e comportamentali da adottarsi in talune zone e aree del territorio comunale soprattutto in luoghi pubblici e in prossimità di esercizi commerciali

Dato atto che nel periodo tra il 27 marzo e il 4 aprile u.s. sono state distribuite nr 2 mascherine per nucleo familiare da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di fornire alla cittadinanza un numero minimo di dispositivi di protezione per affrontare la grave emergenza sanitaria, che si sta provvedendo ad ulteriore distribuzione di n. 1.500 mascherine assegnate dalla Protezione Civile Regionale e che il Comune sta trattando ulteriori forniture;

Visto l'art. 54 del D. Leg. vo nr. 267/2000;

Vista la legge 7 agosto 1990 nr. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

ORDINA

Da giovedì 16 aprile fino a domenica 3 maggio

L'adozione delle seguenti misure specifiche:

ESERCIZI COMMERCIALI

I Titolari e gli addetti degli esercizi commerciali, negli orari di apertura devono essere dotato di mascherine e guanti che devono essere sempre correttamente indossati. I titolari di tali attività metteranno a disposizione soluzioni idroalcoliche con dosatori nelle strutture di competenza fornendo ai cittadini le corrette modalità d'uso degli stessi

SPOSTAMENTI -PRESENZA DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O NEI PRESSI DI ESERCIZI COMMERCIALI

Ogni qualvolta che si acceda, negli orari di apertura consentiti, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche o in altro luogo in cui è ammesso l'accesso generalizzato delle persone, è consentito l'accesso solo indossando mascherine protettive a copertura di naso e bocca del tipo chirurgico o di livello superiore. In caso di impossibilità momentanea a reperire le mascherine citate è ammesso l'accesso a tali luoghi utilizzando sciarpe foulard o simili con modalità da garantire analoga protezione.

Le mascherine o surrogati andranno indossati anche mentre si attende il proprio turno all'esterno degli esercizi commerciali e dei luoghi suindicati rispettando la distanza interpersonale di 2 mt

ASSEMBRAMENTI:

Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

ORDINA

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli

DISPONE



Dispone che la presente Ordinanza sia notificata e resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Calizzano e mediante affissione negli esercizi pubblici e commerciali aperti e nei luoghi di affissione pubblica

Al fine dei controlli e dell'applicazione la presente Ordinanza viene inviata a:

Al Comando Stazione Carabinieri di Calizzano

Al Comando stazione dei Carabinieri Forestali di Calizzano

Al Comando della Polizia Stradale di Finale Ligure

Al Prefetto della Provincia di Savona

AVVERTE

Che salvo che il fatto non costituisca più grave reato il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito in base alle norme vigenti

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 nr. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza ed eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova.

IL SINDACO
(Avv. Pierangelo OLIVIERI)

